

**Decreto federale**  
**concernente l'iniziativa popolare**  
**«per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile»**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 139 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
esaminata l'iniziativa popolare «per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile», depositata il 1° marzo 2006<sup>2</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 2007<sup>3</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare «per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

*Art. 123b (nuovo)*

Imprescrittibilità dell'azione penale e della pena per gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi

L'azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili.

**Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2006 3399

<sup>3</sup> FF 2007 4931

